

Il TAR Marche annulla il “supervincolo”””

30 Maggio 2005

Il TAR Marche con la sentenza n. 578 dell`11 maggio 2005 ha annullato i decreti del 30 aprile 2004, con cui la Soprintendenza regionale delle Marche aveva imposto un vincolo culturale, diretto e indiretto, sull`intero territorio dei comuni di Ancona, Sirolo, Numana, Camerino e Porto Recanati.

è stato pertanto accolto il ricorso presentato dal Collegio dei costruttori edili di Ancona e di conseguenza i motivi di illegittimità dei decreti di vincolo ivi prospettati, evidenziati anche dall`ANCE nei primi pareri redatti su richiesta del Collegio stesso al momento dell`avvio del procedimento amministrativo (12 settembre 2003).

In particolare, il TAR Marche ha dichiarato l`illegittimità dei decreti per i seguenti motivi:

- la comunicazione di avvio dei procedimenti amministrativi non è stata effettuata attraverso la notificazione “personale” ai singoli proprietari dei beni che si intendevano vincolare;
- è stato violato il termine di 210 giorni entro cui devono concludersi i procedimenti e devono quindi essere adottati i provvedimenti di vincolo;
- il vincolo culturale non presenta carattere unitario e specifico: le aree interessate non sono state individuate con la necessaria precisione e risultano inoltre troppo vaste ed eterogenee;
- la Soprintendenza regionale delle Marche, violando il principio della leale collaborazione fra le amministrazioni, prima di avviare il procedimento non ha consultato i comuni interessati dal vincolo, che, proprio per la sua notevole estensione, avrebbe interferito con i loro compiti di pianificazione urbanistica.

[1932-TAR Marche sentenza 578 del 2005.pdf](#)Apri